

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LIGURIA

SETTORE AFFARI GENERALI

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

*CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI**BIOSIMILARI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LIGURIA, DELLA**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E BOLZANO**TRA*

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T), in rappresentanza della Regione Liguria con sede in Genova – Via Fieschi 15, codice fiscale 00849050109

E

- Dott. Gianmauro Interlandi, nato ad Agrigento (AG) il giorno 19 del mese di ottobre dell'anno 1978, (C.F. NTRGMR78R19A089R) che interviene in qualità di Procuratore (giusti poteri conferiti con Procura, atto a rogito della Dott.ssa Sabrina Chibbaro, Notaio in Milano, Repertorio n. 17478 del 07/02/2018), di **AMGEN SRL A SOCIO UNICO**, con sede legale in Via E. Tazzoli 6,– 20154 Milano (MI), iscritta al Registro delle Imprese REA MI - 1337720, Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi C.F. 10051170156, (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”), risultata offerente nella gara d'appalto, finalizzata alla conclusione, in relazione a

	ciascun Lotto, di un Accordo Quadro finalizzata alla conclusione, con più	
	operatori economici ex art. 54 D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di prodotti	
	farmaceutici occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Liguria,	
	all'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano e all'Azienda	
	Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, per un	
	periodo di dodici mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi),	
	Numero gara Anac 8093998, per i seguenti Lotti: Lotto n. 4 per un importo	
	totale presunto pari ad Euro 5.623.056,00, I.V.A. esclusa, Lotto n. 9 per un	
	importo presunto pari ad Euro 2.379.062,40, I.V.A. esclusa, giusto decreto del	
	Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale n. 3253-2021 del	
	28/05/2021.	
	La ditta fornitrice si impegna a soddisfare le richieste di consegna,	
	eventualmente emesse dalle aziende sanitarie aderenti la convenzione, come	
	previsto dal Capitolato d'Oneri al paragrafo 9.1 e dal Capitolato Tecnico di gara	
	al paragrafo 1.3, fino agli importi sopra indicati relativi ai Lotti n. 4 e n. 9.	
	PREMESSO	
	a) che la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di	
	seguito CRA) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R.	
	n. 34/2012, L.R. n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 avevano previsto che CRA	
	provvedesse in via esclusiva, per conto delle aziende ed enti appartenenti al	
	Servizio Sanitario Regionale, nonché delle ASP e degli altri enti pubblici,	
	all'acquisizione di beni e servizi sanitari;	
	b) che la L.R. n. n. 2 del 05/03/2021, a far data dal 01/05/2021, ha trasferito	
	tutte le attività di CRA a Regione Liguria – Direzione Centrale Organizzazione	
	– Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, (di seguito S.U.A.R.);	
	2	

c) che la fornitura di prodotti farmaceutici rientrava nella pianificazione delle attività di CRA, adottata con Determinazione del Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa. per gli anni 2021 e 2022 n. 526 del 16/12/2020;

d) che in esecuzione di quanto precede CRA ha espletato una procedura nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione, in relazione a ciascun Lotto, di un Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 54 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per l'affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti alle AA.SS.LL, EE.OO e I.R.C.C.S della Regione Liguria, all'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano e all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, per un periodo di dodici mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori dodici). Numero di gara Anac 8093998.

e) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel Capitolato d'onori, nel Capitolato tecnico e nei relativi allegati;

f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

g) che il Fornitore, risultato offerente della fornitura dei lotti sopraindicati, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi

	di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella documentazione	
	di gara;	
	h) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal	
	Bando di gara, dal Capitolato d'Oneri, dal Capitolato Tecnico e dai relativi	
	allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da	
	fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea	
	valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;	
	i) che il Fornitore ha presentato, ed è agli atti della S.U.A.R., la	
	documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che,	
	anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante	
	e sostanziale;	
	j) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità	
	civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente	
	Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;	
	k) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la S.U.A.R. nei	
	confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione	
	le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole	
	Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali,	
	saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;	
	l) che S.U.A.R. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o	
	attività delle singole Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna	
	Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente	
	e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da	
	ciascuna emessi;	
	m) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa	

dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 del D.Lgs. n. 159 /2011;

n) che nella presente Convenzione s'intendono integralmente richiamate le norme tutte previste dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*" e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*".

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica, sono parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati materialmente, e costituiscono fonte delle obbligazioni contrattuali nascenti con il presente atto.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) *Amministrazione Contraente*: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna;

c) *Contratto di Fornitura*: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF);

d) *Fornitore*: l'Impresa risultata aggiudicataria e/o offerente che

	conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto	
	nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;	
	e) <i>NECA</i> – Negozio elettronico Centrale Acquisti: un catalogo elettronico delle	
	convenzioni attivate dalla S.U.A.R.;	
	f) <i>Ordinativo di Fornitura</i> (i.e. contratto): il documento informatico generato	
	da NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le	
	Amministrazioni contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore	
	impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al	
	contempo la quantità di beni/prestazioni da acquisire, oggetto della	
	Convenzione;	
	g) <i>Punto ordinante</i> : il referente dell’Amministrazione contraente legittimato	
	ad emettere e sottoscrivere l’ordinativo di fornitura (OdF) e le richieste di	
	consegna (RdC);	
	h) <i>Punto Istruttore</i> : il referente dell’Amministrazione acquirente legittimato ad	
	emettere le Richieste di consegna;	
	i) <i>Richiesta di Consegna</i> : (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai	
	Punti Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni contraenti	
	comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti,	
	nonché il luogo ed i tempi di consegna;	
	j) <i>Importo della Fornitura</i> : l’importo della fornitura oggetto del singolo	
	Contratto di Fornitura (IVA esclusa);	
	k) <i>Sede/i di consegna</i> : il luogo – sedi e uffici – sul territorio della Regione	
	Liguria, nonché delle Province Autonome di Trento e Bolzano	
	dell’Amministrazione Contraente – indicati nella RdC, presso il quale il	
	Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;	

l) *Servizi connessi*: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie

al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel

presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

m) *Sito*: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it,

contenente un'area riservata alla Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli

Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale

di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e

prestazioni contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata

accettazione in sede di partecipazione alla procedura;

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di

contratti di diritto privato.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate

automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in

leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese

le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura riportate nel

Capitolato Tecnico, nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla

fornitura.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti

delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente Convenzione, per la fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Liguria, all'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano e all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, Numero gara Anac 8093998.

Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni del S.S.R. e dall'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano e dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, avranno la medesima scadenza.

Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria, l'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano ed l'Azienda Sanitaria della Provincia di

Trento.

2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione dopo la sottoscrizione degli Ordinatori di fornitura e l'emissione delle conseguenti richieste di consegna sottoscritte dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.

3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinatori di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti tramite il NECA.

2. La trasmissione degli Ordinatori di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni Contraenti presso i seguenti recapiti del Fornitore: Tel: 026241121 – Fax: 0229000902 – Mail: ufficiogare@amgen.com PEC: amgen.gare@legalmail.it

2. L'ordinativo di Fornitura consiste nel documento informatico elettronico da emettere tramite il NECA e dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente (Punto ordinante).

3. L'Amministrazione contraente, attraverso NECA ed al momento della compilazione dell'anagrafica, indica le Unità Richiedenti. Nel caso di variazione di dette Unità Richiedenti, tale variazione non avrà effetti per il Fornitore fino a che l'Amministrazione Contraente non avrà provveduto alle opportune modifiche dell'anagrafica sul NECA.

4. È fatto divieto ad un'Amministrazione contraente, che ha in corso di

	esecuzione un Ordinativo di fornitura, di emetterne un nuovo prima	
	dell'esaurimento di quello precedente; l'Ordinativo di Fornitura emesso dalla	
	stessa Amministrazione Contraente nel corso di validità ed efficacia di uno	
	precedente è da ritenersi nullo; in tal caso, sarà cura del Fornitore contattare	
	l'Amministrazione Contraente e S.U.A.R. e comunicare loro la non validità	
	dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.	
	5. Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA o di	
	malfunzionamento, S.U.A.R. comunicherà al Fornitore ed alle	
	Amministrazioni contraenti la modalità alternativa di trasmissione degli	
	Ordinativi di Fornitura. In tale ipotesi sarà cura del Fornitore verificare che	
	l'Ordinativo di Fornitura provenga da una delle Amministrazioni Contraenti	
	legittimate all'utilizzo della convenzione.	
	6. Qualora il Fornitore intenda non dare esecuzione ad un Ordinativo di	
	Fornitura sul presupposto che provenga da un soggetto non legittimato	
	all'utilizzo della convenzione ovvero abbia ricevuto Ordinativi di Fornitura	
	oltre la concorrenza dell'importo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente	
	e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo di	
	Fornitura, informare dell'accaduto l'Amministrazione Contraente e S.U.A.R.	
	che effettuerà le verifiche del caso al fine degli adempimenti conseguenti.	
	7. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente,	
	dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.	
	8. Le Amministrazioni danno esecuzione agli Ordinativi di Fornitura tramite	
	richieste di consegna (RdC). Le RdC vengono sottoscritte dai responsabili dei	
	Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la RdC	
	attraverso posta elettronica certificata (PEC); in alternativa la RdC, firmata dal	

Punto Ordinante, è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le RdC

debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi

di consegna.

9. Qualora, successivamente alla stipula del presente atto, si proceda

all'interfacciamento tra NECA e gli applicativi gestionali in uso presso le

singole Amministrazioni Contraenti, anche l'emissione delle RdC verrà

effettuata tramite NECA. In tal caso S.U.A.R. provvederà ad informare il

Fornitore e le Amministrazioni Contraenti della variazione delle modalità di

trasmissione delle RdC.

Articolo 7 – Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha una durata di dodici (12) mesi a decorrere dalla

data di apposizione dell'ultima firma digitale.

2. S.U.A.R. ha la facoltà di esercitare un'opzione di rinnovo per ulteriori 12

mesi.

3. Trova applicazione l'art. 106, co. 11, del D. Lgs. n. 50/2016: la Stazione

appaltante ha facoltà di utilizzare un'opzione di proroga limitata a 365 giorni

per le procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente. In tal

caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto

agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

4. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il

perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce

una cauzione definitiva in favore della S.U.A.R. di importo di Euro 336.089,00

tramite polizza fidejussoria emessa in data 7/06/2021 da DEUTSCHE BANK

	SPA, Piazza del Calendario 3 - 20126 Milano, identificata con n.	
	896BGC2101048, determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.	
	2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e	
	comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione	
	del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata	
	dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla	
	base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole	
	Amministrazioni contraenti.	
	3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito	
	principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte	
	le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938	
	Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.	
	4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici	
	assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di	
	penali resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la	
	S.U.A.R., fermo restando quanto previsto all'articolo Penali del Capitolato	
	Tecnico, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.	
	5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a	
	far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli	
	importi negli stessi previsti.	
	6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e,	
	comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti	
	dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione: pertanto, la garanzia sarà	
	progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle	
	Amministrazioni Contraenti/S.U.A.R., per quanto di ragione, verso il Fornitore,	

a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.U.A.R.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della S.U.A.R.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o la S.U.A.R.hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

4. A decorrere dal 1/10/2019, in adempimento al D.M. 7/12/2018, il tracciato XML di fatturazione elettronica dovrà riportare la data ed il numero dell'ordine elettronico al quale la fattura si riferisce, pena l'impagabilità della stessa.

5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

6. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute

ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod.

Civ..

8. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

9. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota senza riferimenti del 03/06/2021 acquisita agli atti con Prot. n. PG/2021/0209405 del 15/06/2021.

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso
di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la
fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione
e nei singoli Ordinativi di Fornitura.

11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.
--

12. Gli adempimenti di cui ai commi 8 e 9 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Articolo 10 - Responsabile del Procedimento per la Stazione Unica e per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente atto la S.U.A.R. individua nel Dott. Luigi Moreno Costa, il Responsabile del Procedimento, nei rapporti della S.U.A.R. con il

Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010.5488561, indirizzo e-mail luigimoreno.costa@regione.liguria.it

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Dott. Gianmauro Interlandi il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della S.U.A.R., nonché di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono Tel: 026241121 - Mail: ufficiogare@amgen.com.

5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'Ordinativo di Fornitura. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

11 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;

dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né

a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

12 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.

2. S.U.A.R., oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione S.U.A.R. è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.

4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione a S.U.A.R., da parte del

Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui S.U.A.R. o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016;

b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali,

	l’informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano	
	adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente	
	portata a conoscenza degli interessati;	
	c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle	
	richieste verbali dell’interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;	
	d) nel trasmettere alla S.U.A.R. e/o alle Amministrazioni contraenti, con la	
	massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti ai	
	sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in	
	modo da consentire agli stessi di dare riscontro all’interessato nei termini	
	stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì a S.U.A.R. tutta l’assistenza	
	necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette	
	richieste;	
	e) nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo	
	agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati,	
	sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;	
	f) nel consentire al Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche	
	periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento	
	dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;	
	g) nell’aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi	
	dell’art. 35 comma 4 Regolamento UE 679/2016, ove richiesto.	
	<u>Articolo 13 - Oneri fiscali spese contrattuali</u>	
	1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata.	
	2. L’imposta di bollo sull’originale digitale è assolta mediante versamento	
	all’Agenzia delle Entrate tramite modello F24.	
	3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese	
	18	

contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni non soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 14 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali

accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata della Convenzione), Art. 8 (Cauzione definitiva), Art. 9 (Fatturazione e pagamenti), Art. 11 (Trasparenza), Art. 12 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 13 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 14 (Clausola finale).

S.U.A.R. REGIONE LIGURIA

Giorgio Sacco

AMGEN S.R.L. A SOCIO UNICO

Gianmauro Interlandi